



Regolamento della XVII Assemblea nazionale

(svolto in via telematica)

Capitolo Primo

PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA

Art. 1

Alla XVII Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto, così come definito nella delibera del Consiglio nazionale approvata l'8 novembre 2020 (in conformità all'art. 26, comma 1 dello Statuto e art. 18 del Regolamento nazionale di attuazione):

- a) i rappresentanti delle Associazioni diocesane;
- b) i membri in carica del Consiglio nazionale;
- c) il segretario diocesano del MSAC e del MLAC che ha ottenuto più voti dai rispettivi Congressi diocesani;
- d) i rappresentanti dei Movimenti in numero di 5 per la FUCI incluso il Presidente membro del Consiglio nazionale di AC, in numero di 5 per il MEIC incluso il Presidente membro del Consiglio nazionale di AC e in numero di 5 per il MIEAC incluso il Presidente membro del Consiglio nazionale di AC, designati a norma dell'accordo deliberato dal Consiglio nazionale nella seduta del 16-17 ottobre 2004, in conformità all'art. 38 dello Statuto;
- e) i rappresentanti in numero di 3 per la GIOC incluso il Presidente componente del Consiglio nazionale di AC, designati a norma della delibera del Consiglio nazionale del 15 ottobre 2016.

Art. 2

Il numero dei rappresentanti all'Assemblea nazionale per ciascuna Associazione diocesana viene desunto dalla situazione numerica che si ricava dagli elenchi degli aderenti dell'Associazione stessa, depositati presso la Segreteria generale attraverso il software Dalì, come risultano al 30 settembre 2020, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio nazionale nella seduta dell'8 novembre 2020.

Art. 3

I nomi dei rappresentanti all'Assemblea nazionale devono essere comunicati dalle Associazioni diocesane alla Segreteria generale dell'ACI entro il 30 marzo 2021, mediante il sistema informatico che la Segreteria generale predisporrà sul sito <http://xviiassemblea.azionecattolica.it>, dove dovrà essere indicato, accanto al nome di ogni rappresentante, il settore, l'articolazione o il movimento di appartenenza che andrà a rappresentare (Settore Adulti, Settore Giovani, ACR, MSAC e MLAC), l'indirizzo email e il recapito telefonico.

Art. 4

I rappresentanti di quelle Associazioni diocesane che non abbiano comunicato entro il termine prestabilito i propri membri, possono essere ammessi al voto su giudizio inappellabile della Commissione elettorale, e comunque dietro invio dello stralcio di verbale firmato dal Presidente diocesano da cui risulti la loro elezione.

Nel caso che l'Assemblea diocesana non abbia avuto luogo, ha diritto di voto il solo Presidente diocesano; non hanno tuttavia questo diritto i Presidenti diocesani nominati nel triennio 2014-2017.

Art. 5

La sostituzione di rappresentanti dell'Associazione diocesana, il cui nome sia già stato comunicato alla Segreteria generale, può avvenire entro il 24 aprile 2021 mediante comunicazione con apposito modulo scaricabile dal sito <http://xviiassemblea.azionecattolica.it> e inviato per posta elettronica all'indirizzo presidenzanazionale@azionecattolica.it

Tale sostituzione è ammessa soltanto in caso di malattia o di altro grave impedimento; comunque la motivazione va esplicitamente indicata sulla delega. Il delegato deve appartenere alla stessa articolazione o movimento di cui fa parte il rappresentante che sostituisce. Non è ammessa la sostituzione di un numero di rappresentanti superiore alla metà di quello assegnato a ciascuna Associazione diocesana.

Non possono essere concesse deleghe a persone già elette come membri dell'Assemblea nazionale. Il delegato non può a sua volta rilasciare delega ad altri. Non è ammesso il diritto al doppio voto.

Art. 6

Spetta alla Segreteria generale:

- esaminare lo stralcio di verbale dell'Assemblea diocesana relativo all'elezione dei rappresentanti all'Assemblea nazionale, e accertarne la validità;
- controllare che il numero dei rappresentanti di ogni Associazione diocesana corrisponda a quanto stabilito dal Consiglio nazionale nella seduta dell'8 novembre 2020;
- verificare, con l'ausilio del "Centro Adesioni", che i delegati all'Assemblea con diritto di voto siano aderenti all'ACI ad esclusione dei rappresentanti dei movimenti esterni.
- consegnare, via email, al Presidente diocesano o ad un suo delegato, gli appositi accessi per esercitare il diritto al voto dei rappresentanti della propria diocesi. È responsabilità del Presidente diocesano convalidare l'identità dei delegati della propria associazione diocesana che prendono parte ai lavori assembleari;
- compilare un elenco generale ufficiale degli aventi diritto al voto a disposizione dei partecipanti all'Assemblea; in questo elenco devono essere segnati, a fianco di ciascun nome, la diocesi di provenienza, l'eventuale incarico in ACI, l'articolazione, il movimento o il settore che rappresenta (Settore Adulti, Settore Giovani, ACR, Movimento Studenti, Movimento Lavoratori, FUCI, MEIC, MIEAC e GIOC);
- decidere sugli eventuali reclami circa l'assegnazione del diritto di voto;
- raccogliere le candidature per l'elezione del Consiglio nazionale dell'ACI e dichiarare la eleggibilità dei candidati, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del Regolamento nazionale di attuazione dello Statuto;
- compilare le liste dei candidati al Consiglio nazionale.

Art. 7

I Delegati regionali devono far pervenire alla Segreteria generale il verbale di elezione entro il 10 aprile 2021.

Capitolo Secondo

PRESIDENZA E UFFICI DELL'ASSEMBLEA

Art. 8

L'Assemblea nazionale è presieduta dal Presidente nazionale dell'ACI. Il Presidente è coadiuvato da un Ufficio di presidenza di cui egli propone la elezione all'Assemblea. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente e da altri 4 membri scelti fra i partecipanti all'Assemblea con diritto di voto. Il Presidente nazionale dell'ACI propone all'Assemblea la nomina di un Presidente onorario dell'Assemblea.

Art. 9

L'Assemblea è validamente costituita quando sia accertata la presenza di almeno la metà dei suoi membri, verificata con un sistema elettronico.

Art. 10

Compito della Presidenza dell'assemblea è di:

- aprire, chiudere e regolare i lavori secondo le norme di cui al capitolo terzo;
- proclamare le deliberazioni approvate;
- proporre all'Assemblea l'elezione dell'Ufficio di segreteria, della Commissione elettorale, della Commissione per il Documento assembleare.

Art. 11

Spetta all'Ufficio di segreteria (composto da 4 persone elette dall'Assemblea nel suo ambito su proposta della Presidenza) verbalizzare per esteso gli atti dell'Assemblea.

Art. 12

La Commissione elettorale ha l'incarico di:

- regolare lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali secondo le norme di cui al capitolo quinto;
- approntare le operazioni di voto secondo le norme dell'art. 23 del Regolamento assembleare;
- decidere su tutti i reclami presentati dai membri dell'Assemblea in merito allo svolgimento delle operazioni elettorali;
- conservare il verbale dei risultati di tutte le votazioni;
- proclamare i nomi degli eletti nel Consiglio nazionale dell'ACI.

La Commissione, composta da 5 membri non delegati all'assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente e i due Segretari della Commissione.

Essa opera dalle ore 15.00 del 25 aprile 2021 fino al termine dello scrutinio

Art. 13

La Commissione per il Documento assembleare (eletta dall'Assemblea nazionale su proposta della Presidenza) è composta da 15 membri soci di AC.

La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente e i due Segretari della Commissione.

Essa opera dalle ore 16.00 del 25 aprile alle ore 20.00 del 2 maggio 2021.

Art. 14

Spetta alla Commissione per il Documento assembleare:

- predisporre la proposta definitiva di Documento assembleare che contiene le linee programmatiche valide fino alla prossima Assemblea nazionale;
- presentare in Assemblea, il 25 aprile 2021, la proposta di Documento assembleare;
- raccogliere le indicazioni emerse dal dibattito assembleare, le osservazioni e gli emendamenti scritti, valutando la loro ammissibilità al voto assembleare, che perverranno entro le ore 17.30 del 1 maggio 2021;
- stilare la proposta di Documento assembleare da porre in votazione in Assemblea.

Capitolo Terzo

LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Art. 15

I lavori dell'assemblea si svolgono secondo il programma approvato dal Consiglio Nazionale.

I documenti approvati dai Consigli regionali vanno presentati alla Commissione per il Documento assembleare entro le ore 13.00 del 25 aprile 2021.

Art. 16

Le richieste di intervento nel dibattito che segue la relazione del Presidente nazionale sono raccolte e numerate dall'ufficio di Presidenza, esclusivamente attraverso la piattaforma. Gli interventi si succedono secondo l'ordine delle iscrizioni. La Presidenza ha la facoltà di stabilire per gli interventi un tempo massimo di durata. Osservazioni ed emendamenti alla proposta di Documento assembleare possono essere presentati alla Commissione per il Documento assembleare, entro le ore 17.30 del 1 maggio 2021. Gli emendamenti devono essere corredati dalle firme di almeno 40 delegati. Ciascun delegato può firmare fino ad un massimo di 5 emendamenti. Le osservazioni sono esaminate e valutate dalla Commissione per il Documento assembleare che ne terrà conto per la stesura definitiva della proposta di documento finale da porre in votazione. Gli emendamenti sono esaminati dalla Commissione per il Documento assembleare ai fini della loro ammissibilità al voto in Assemblea. La Commissione per il Documento Assembleare provvede ad unificare gli emendamenti tra loro simili. Il Documento assembleare viene posto in votazione per singoli commi. Gli emendamenti vengono illustrati da un relatore; fa seguito un intervento contrario all'emendamento e poi si procede alla votazione dell'emendamento stesso. Gli interventi possono avere una durata massima di 3 minuti. Qualora siano stati presentati più

emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi. Successivamente alla votazione di tutti gli emendamenti, relativi ad un comma del Documento assembleare, l'intero comma viene posto in votazione integrato con le modifiche relative agli emendamenti approvati. La votazione avviene con strumento informatico idoneo. Viene approvato il testo che ottiene la maggioranza semplice dei votanti. Nel corso della votazione non sono ammesse ulteriori richieste di emendamento. I testi approvati vengono trasmessi al Consiglio nazionale eletto il quale ne cura la pubblicazione previa opportuna formale revisione.

Art. 17

Salvo che per le questioni procedurali, per la cui votazione non è richiesta una maggioranza qualificata, le votazioni dei documenti e le votazioni per l'elezione del Consiglio nazionale sono valide con la presenza di almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto in Assemblea.

Capitolo Quarto

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 18

Per l'elezione dei membri del Consiglio nazionale dell'ACI, la Segreteria generale raccolte le proposte di candidatura, verifica l'eleggibilità dei candidati (*ai sensi dell'art. 12, comma 1, 2, 3 e dell'art. 19, comma 6 del Regolamento nazionale di attuazione dello Statuto e della delibera del Consiglio nazionale del 16 maggio 2020 relativa all'età dei candidati per il Settore Giovani*) e procede alla compilazione di 3 liste: una per i candidati degli Adulti; una per i candidati dei Giovani; una per i candidati dei rappresentanti dell'ACR. Le tre liste vengono rese pubbliche, prima dell'inizio delle votazioni.

Accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la data di nascita, la diocesi di provenienza e l'eventuale incarico ricoperto in ACI. Ad eccezione del Presidente nazionale, decadono dall'incarico di membri dell'Ufficio di presidenza, nonché della Commissione elettorale, coloro per i quali sia stata presentata proposta di candidatura.

Art. 19

Le liste comprendono tutte le candidature presentate nei seguenti termini:

- entro le ore 19.00 del giorno 30 aprile 2021 per le candidature formulate dai Consigli regionali;
- entro le ore 13.00 del giorno 1 maggio 2021 per le candidature presentate con le firme dei membri dell'Assemblea, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio nazionale nella seduta del 19 ottobre 2019, attraverso la piattaforma digitale. La proposta di candidatura per ogni lista deve essere corredata della firma di almeno 50 delegati dell'Assemblea. Il primo firmatario potrà caricare sul portale del delegato la candidatura da sottoscrivere. Ciascun membro dell'Assemblea può sottoscrivere una sola candidatura per ogni lista. Il primo firmatario può pubblicare sulla pagina dell'assemblea un breve profilo del candidato, compilando un fac-simile.

L'elenco dei profili è disponibile sul sito <http://xviiassemblea.azionecattolica.it>

Art. 20

Le candidature proposte dai Consigli regionali (fino ad un massimo di 2) per ciascuna lista (Adulti, Giovani, rappresentanti ACR), devono essere deliberate dai Consigli elettivi. Tali candidature devono riguardare soci delle Associazioni diocesane della regione proponente.

Le candidature stesse vanno presentate alla Segreteria generale, corredate dal verbale della seduta in cui sono state deliberate, sottoscritto dal Delegato regionale e dal segretario verbalizzante.

Art. 21

Il Delegato regionale può presentare un breve profilo dei candidati della propria regione compilando un fac-simile disponibile sul sito <http://xviiassemblea.azionecattolica.it>.

Capitolo Quinto

OPERAZIONI ELETTORALI

Art. 22

Spetta alla Commissione elettorale predisporre quanto necessario per la votazione elettronica per l'elezione dei membri al Consiglio nazionale.

Tali votazioni comprenderanno: l'elezione dei rappresentanti in Consiglio degli Adulti, una seconda per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio dei Giovani; una terza, per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio dell'ACR;

Art. 23 Ciascun elettore partecipa, ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello Statuto, alle votazioni su ciascuna lista e può esprimere con voto diretto, non delegabile, fino a quattro preferenze per ognuna di esse (*art. 19, comma 5 del Regolamento nazionale di attuazione dello Statuto*).

Art. 24

I seggi elettorali per l'elezione del Consiglio nazionale, sono aperti dalle ore 15.00 alle ore 22.00 del 1 maggio 2021. La proclamazione degli eletti avrà luogo al termine dell'assemblea.

Art. 25

Al termine delle votazioni, la Commissione elettorale si riunisce per effettuare il conteggio complessivo dei risultati delle votazioni. Stabiliti i risultati, viene steso un processo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dai Segretari della Commissione elettorale.

Art. 26

Risultano eletti nel Consiglio nazionale dell'ACI, per ciascuna delle tre liste (Adulti, Giovani, rappresentanti ACR), le 3 candidate che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra le donne e i 3 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra gli uomini, mentre il 7° sarà quello che ha ricevuto il maggior numero di voti tra i candidati non compresi nei 6 già eletti. Nel caso non fosse possibile designare l'ultimo eletto di ciascuna lista essendoci due o più candidati a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età dei medesimi candidati.

Art. 27

Compilato il processo verbale dei risultati elettorali, il Presidente della Commissione elettorale, il giorno 2 maggio 2021, proclama tali risultati alla Assemblea.

Capitolo Sesto

CONSIGLI REGIONALI

Art. 28

1. Convocazione e validità della seduta

a) Convocazione

In conformità con quanto indicato nell'art. 26 del *Regolamento di attuazione dell'ACI*, e della delibera del Consiglio nazionale del 19 settembre 2020 e alla luce dei vincoli imposti dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione pandemica del virus Covid-19, il Consiglio regionale in seduta elettiva si riunisce in modalità a distanza.

Il Consiglio è convocato dal Delegato regionale, d'intesa con il Comitato Presidenti, nei giorni compresi tra il 6 marzo 2021 e il 21 marzo 2021. Il Consiglio regionale può svolgersi anche in più giorni (fino a un massimo di 3), non necessariamente consecutivi tra loro, a seconda del programma stabilito dal Delegato regionale in accordo con il Comitato presidenti.

La convocazione del Consiglio regionale elettivo, unitamente al programma dello stesso, dovrà essere comunicata alle Associazioni diocesane tramite posta elettronica almeno 10 giorni prima dello svolgimento dello stesso.

Sarà cura della Delegazione regionale inviare alle Presidenze diocesane il link cui collegarsi e le istruzioni basilari per l'utilizzo della piattaforma (comprese le operazioni di voto) con almeno 4 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per il Consiglio regionale elettivo.

b) Validità

La riunione del Consiglio regionale in seduta elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

In caso di forzata assenza di un membro della Presidenza diocesana, ogni associazione diocesana può delegare a partecipare al Consiglio regionale elettivo un componente del proprio Consiglio diocesano.

Il Presidente diocesano (o il segretario diocesano in sua vece) è tenuto ad inviare un elenco con i nominativi di coloro che prenderanno parte al Consiglio regionale elettivo entro 18 ore prima dell'orario di inizio previsto dalla convocazione, e si fa garante del fatto che le persone che accedono al collegamento siano effettivamente le aventi diritto al voto.

Nel caso in cui non sia raggiunto il quorum per la validità della riunione è necessario procedere ad una nuova convocazione del Consiglio regionale in seduta elettiva, che deve avvenire entro otto giorni.

2. Raccolta delle candidature

Il Delegato regionale, d'intesa con il Comitato Presidenti, promuove le opportune consultazioni per la formulazione delle proposte di candidatura (art. 26.2 del *Regolamento di attuazione dell'ACI*). Predisporre una lista di candidature per le cariche elettive e la comunica ai Presidenti diocesani non più tardi di 4 giorni prima della data fissata per il Consiglio regionale elettivo. Le candidature possono essere presentate fino a 5 giorni prima della data fissata per il Consiglio regionale elettivo. Per le candidature a Delegato regionale le candidature devono essere presentate almeno 30 giorni prima: l'Assistente regionale, d'intesa con il Delegato regionale, provvederà a consultare la Conferenza Episcopale Regionale.

Per quel che riguarda l'incompatibilità, l'ineleggibilità e la decadenza dagli incarichi, si fa riferimento all'articolo 12 del *Regolamento di attuazione dell'ACI*.

3. Norme di svolgimento del Consiglio regionale elettivo

a) Adempimenti iniziali

Il Consiglio regionale si svolge sulla piattaforma elettronica individuata dalla Delegazione regionale

All'inizio della riunione il Consiglio procede, su proposta del Delegato regionale uscente, alla nomina della commissione elettorale, composta da almeno tre persone, e del presidente della commissione elettorale. La commissione elettorale ha le funzioni di:

- verifica del numero legale per la validità della seduta e della votazione;
- verifica dei nominativi dei partecipanti al Consiglio regionale, sulla base dell'elenco predisposto e comunicato dalle Presidenze diocesane;
- predisposizione, sovrintendenza e verifica del corretto funzionamento delle procedure elettorali e proclamazione degli eletti.

b) Svolgimento del Consiglio regionale

Ogni Regione adotta il proprio programma dei lavori.

c) operazioni di voto

- i) Prima di aprire le operazioni di voto, il presidente della commissione elettorale illustra il funzionamento delle modalità di voto.

Durante le operazioni di voto sarà cura della commissione elettorale condividere sullo schermo un quadro riassuntivo delle candidature pervenute, in cui siano indicati almeno nome, cognome, diocesi di appartenenza e incarico attualmente ricoperto dai candidati, oltre alla responsabilità cui sono candidati.

- ii) Dichiarata aperta la fase di votazione, il Consiglio regionale procede innanzi tutto all'elezione del Delegato regionale.

Con votazione successiva si procede all'elezione degli incaricati adulti, giovani e A.C.R. e, se presenti in regione, dei rappresentanti dei movimenti.

Al termine di ogni sessione di voto il presidente della commissione elettorale comunica l'esito della stessa.

iii) Il Delegato regionale è eletto, nelle prime tre votazioni, con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio regionale e dalla quarta votazione, con la maggioranza dei voti dei membri del Consiglio votanti (art. 26 c. 5 *Regolamento di attuazione dell'ACI*).

Gli altri componenti della Delegazione regionale sono eletti con la maggioranza dei voti dei membri del Consiglio votanti. Sono eletti per ciascuna lista i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in età.

iv) Una volta proclamata la sua elezione, il Delegato regionale eletto, se ritiene, esprime la candidatura del Segretario regionale e dell'Amministratore regionale. In tal caso, si procede all'elezione.

v) Per l'elezione del Delegato regionale, del Segretario e dell'Amministratore è possibile esprimere una sola preferenza. Per l'elezione degli incaricati dei settori, dell'ACR e dei rappresentanti dei movimenti è possibile esprimere fino ad un massimo di due preferenze.

vi) Al termine dell'elezione della delegazione regionale, il presidente della commissione elettorale pone in votazione le candidature al Consiglio nazionale, in conformità alla delibera del Consiglio nazionale del 19-20 ottobre 2019, relativa alle candidature.

Approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 28 febbraio 2021